



CARBOSULCIS SPA
Unico Azionista

Prot. SE 231b.566b.U/16

**Regolamento aziendale recante norme per la ripartizione
dell'incentivo di cui all'articolo n°113 del D.Lgs. n°50 del
18/04/2016, come introdotto dal Decreto Legge n° 90 del
24.06.2014**

INDICE

PREMESSA	3
Parte I - Disposizioni generali	4
Art. 1: Obiettivi e finalità	4
Art. 2: Campo di applicazione	4
Parte II - Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica	5
Art. 3 : Costruzione del fondo	5
Art. 4 : Conferimento degli incarichi	6
Parte III - Ripartizione dell'incentivo	7
Art. 5 - Percentuali di ripartizione del fondo	7
Art. 6 - Ripartizione dell'incentivo	8
Art. 7 - Incarichi interi o parziali	9
Parte IV - Termini temporali e penalità	9
Art. 8 - Termini per le prestazioni	9
Parte V - Disposizioni diverse	10
Art. 9 - Pagamento del compenso	10
Parte VI - Norme finali	10
Art. 10 Disposizioni transitorie	10
Art. 11 Entrata in vigore	10

La Carbosulcis S.p.A. è una impresa pubblica partecipata interamente dalla Regione Autonoma della Sardegna - titolare della concessione Mineraria "Monte Sinni" di NuraxiFigus, frazione di Gonnese, provincia di Carbonia-Iglesias, per la coltivazione del giacimento carbonifero del Sulcis. Ad essa fa capo una sola unità di produzione di carbone, costituita dalla miniera e dall'impianto di arricchimento.

Carbosulcis è "ente aggiudicatore", ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Parte II, titolo VI capo I del Codice, sub specie di soggetto che, non essendo amministrazione aggiudicatrice, annovera tra le sue attività, quella di cui all'art. 121 del Codice medesimo (sfruttamento di un'area geografica, ai fini della prospezione o estrazione di carbone) e opera in virtù di diritti speciali concessi dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 3 commi 1e - 1.2.

Attualmente la miniera è sottoposta al Piano di Chiusura autorizzato con la Decisione definitiva n. C (2014) 6836 della Commissione Europea del 1° ottobre 2014 sull'aiuto di Stato n. S.A. 20867 (ex 2012/NN), recepito dalla legge regionale n. 29 del 4 dicembre 2014 e reso esecutivo dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 52/21 del 23.12.2014 e n. 8/22 del 24.2.2015. Il piano è stato approvato in data 1 ottobre 2014 con la Decisione definitiva n. C (2014) 6836 con la quale si afferma che gli aiuti di Stato erogati a Carbosulcis S.p.A., in linea con il piano di chiusura della miniera, rispettano la succitata Decisione del Consiglio 2010/787/EU del 10 dicembre 2010 e sono quindi compatibili con il mercato interno. Tale piano prevede che la produzione di carbone termini entro il 31.12.2018 e che sino al 2027 vengano esercite, oltre alle attività di messa in sicurezza e ripristino ambientale, attività nel campo delle energie rinnovabili e della ricerca, finalizzate alla riconversione industriale dell'azienda.

Parte I - Disposizioni generali

Art. 1: Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato «codice», - e si applica esclusivamente per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui all'articolo 113 del codice, è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale della Società e un miglior utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per la Società relativi ad incarichi a professionisti esterni

Art. 2: Campo di applicazione

1. Le somme che costituiscono fondo per incentivazione di cui all'articolo 113 del codice sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'intervento / lavoro o dall'investimento previsto, come meglio indicato nei successivi commi.
2. Le somme di cui al comma precedente sono riconosciute per lo svolgimento delle funzioni tecniche inerenti ai lavori, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse programmazioni

tecniche in materia ambientale e la pianificazione di campagne diagnostiche, per la redazione di perizie e valutazioni tecnico specialistiche ed in generale di tutti quei servizi / attività che richiedono una pluralità di competenze tecnico/amministrative in ambito societario.

3. Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria che non comportino una preventiva attività pianificazione e svolgimento di alcuna funzione tecnica nonché lavori eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico.

Parte II - Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica

Art. 3 : Costruzione del fondo

1. A valere sugli investimenti che la Società prevede di effettuare secondo quanto previsto dal piano budget annuale degli investimenti approvato, l'Amministratore Unico destina ad un fondo per la funzione tecnica e le attività di pianificazione in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera/ lavoro o dall'investimento previsto.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma precedente è ripartito, per ciascuna attività, lavoro/opera o investimenti previsti, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo è utilizzato per alimentare incentivi per obiettivi e/o strumenti di welfare aziendale.
4. L'incentivo di cui al comma 2, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Società, è calcolato sull'importo posto a base di gara o dall'investimento previsto al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

5. L'importo dell'incentivo di cui al comma 2 non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto e/o in sede di riprogrammazione della spesa si verificano dei ribassi e/o rivalutazione sulla spesa autorizzata.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4 : Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'art. 2 sono effettuati con provvedimento dell'Amministratore Unico, garantendo una opportuna rotazione del personale.

2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati a svolgere le attività di supporto tecnico/amministrativo, inoltre deve ricomprendere il nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica riguardante la direzione lavori e il coordinamento alla sicurezza, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

3. L'Amministratore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia effettivamente svolto sino a quel momento.

4. L'Amministratore verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

5. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile del procedimento di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun procedimento, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla vigente normativa. Il responsabile del procedimento/coordinatore informa l'Amministratore sulle eventuali

competenze che i componenti del Gruppo di Lavoro devono possedere per garantire un corretto espletamento dell'incarico;

- b) il tecnico o i tecnici che coadiuvano il RUP, nell'espletamento dell'incarico, timbrano e firmano gli elaborati necessari con relativa assunzione di responsabilità;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- e) i collaboratori tecnici che supportano i tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- f) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione dell'Amministratore, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

Parte III - Ripartizione dell'incentivo

Art. 5 – Percentuali di ripartizione del fondo

1. Le somme relative al fondo per incentivazione di cui all'art. 2, sono ripartite secondo gli importi a base di gara / investimenti previsti, come meglio riportato nei commi seguenti.

2. Per importi inferiori ai 3.000.000 €, la quota di fondo di cui all'art. 2 è pari al 2%.
3. Per importi pari o superiori ai 3.000.000€ ed inferiori a 6.000.000 €, la quota del fondo di cui all'art. 2 è pari al 1,4%.
4. Per attività / lavori il cui valore presunto dell'importo a base di gara / investimento di spesa previsto è superiore ai 6.000.000 €, la quota del fondo di cui all'art. 2 è pari al 1%

Art. 6 - Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dall'Amministratore, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. La ripartizione di cui al comma 1 dell'incentivo è stabilita secondo il seguente elenco:
 - a) il responsabile del procedimento: 20 – 35 %, qualora le attività non richiedano la composizione di un unico ufficio di direzione delle attività – vedi nota 1;
 - b) i tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici firmando i relativi elaborati: 30 – 45 %;¹
 - c) direttore lavori: 15%;
 - d) coordinatore sicurezza in fase di progettazione /esecuzione: 10%;
 - e) i collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti

¹ Qualora determinate attività complesse necessitino della costituzione di un unico ufficio di direzione, l'incentivo, le cui percentuali di ripartizione andranno dal 20 al 45%, andrà suddiviso in parti uguali tra i tecnici facenti parte dell'ufficio predetto. La quota parte del responsabile del Procedimento verrà maggiorata in misura del 10%.

pubblici, verificano i dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 5%;

- f) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non assumendo la direzione lavoro e RUP, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 5%.

Art. 7 - Incarichi interi o parziali

1. Nei casi in cui, per assenza di requisiti specifici, sia necessario ricorrere a personale esterno all'organico della Società medesima per affidare lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'articolo 2 del presente regolamento, la quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.
2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. La quota di incentivo dovuta al RUP e collaboratori, di cui all'articolo 5 comma 2f del presente regolamento, è dovuto anche in caso di attività di cui all'articolo 2 affidate all'esterno.

Parte IV - Termini temporali e penalità

Art. 8 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, previa condivisione con il responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori.

2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Parte V - Disposizioni diverse

Art. 9 - Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dall'Amministratore, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento, in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. Gli incentivi ,complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Parte VI - Norme finali

Art. 10 Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle attività/procedimenti in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le norme del presente regolamento NON possono essere applicate in modo retroattivo per attività concluse.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore 24/10/2016

CARBOSULCIS
L'Amministratore Unico
(Dott. Ing. Antonio Martini)

